



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-08-2017 (punto N 7)**

Delibera N 860 del 07-08-2017

*Proponente*  
ENRICO ROSSI  
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*  
*Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI*  
*Estensore ANNA MARIA DE BERNARDINIS*  
*Oggetto*

Procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 relativo al progetto "impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili" da realizzarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno. Proponente: Pyrenergy S.r.l.

*Presenti*  
VITTORIO BUGLI VINCENZO STEFANO CIUOFFO  
CECCARELLI  
FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO MONICA BARNI

*Assenti*  
ENRICO ROSSI MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	parere nucleo regionale valutazione

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Direzione Generale	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Direzione Generale	DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Direzione Generale	DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE
Direzione Generale	DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE;

la Parte Seconda del Dlgs. 152/2006;

l'art. 15 del D.L. 91/2014, convertito nella L. 116/2014;

la L.R. 10/2010;

l'art. 49 della L.R. 17/2016;

la L.R. 61/2014;

il D.P.R. 357/1997 e la L.R. 30/2015;

### VISTE inoltre

la propria deliberazione n. 283 del 16.3.2015, recante *“Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto”*;

la propria deliberazione n. 1175 del 9.12.2015, recante *“DGR n. 283 del 16.3.2015: Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto. Modifiche Allegati B e C”*;

la propria deliberazione n. 410 del 10.5.2016 recante *“D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015”*

### PREMESSO che

la Società Pyrenergy S.r.l., in data 17/02/2016 ha depositato l'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), presso il Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA), ai sensi degli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di realizzazione di un “impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili”, da ubicarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno, provvedendo contestualmente al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

il proponente ha provveduto altresì a pubblicare il previsto avviso a mezzo stampa sul quotidiano “La Nazione” - ed. Livorno in data 17/02/2016;

il proponente ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere, pari a € 1250,00, come da nota di accertamento n. 10141 del 29.04.2016;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera t) dell'allegato B1 della L.R.10/2010: *“Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della*

*parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152*) ed è soggetto a procedura di VIA in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto Dirigenziale n. 1962 del 06.05.2015;

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi mediante tecnologia pirolitica, da ubicarsi in Comune di Livorno all'interno dell'area portuale entro il perimetro di proprietà della società Trinseo Italia S.r.l. (impianto a rischio di incidente rilevante, classificato di "soglia superiore" ai sensi del D.Lgs. 105/2015). E' previsto il trattamento di un quantitativo massimo di 10.200 tonnellate/anno di rifiuti, pari a circa 30 tonnellate/giorno tramite lo svolgimento delle attività R1, R3 e R13 di cui all'Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006.

in data 29/03/2016 e in data 13/04/2016, il proponente, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, ha provveduto alla integrazione formale della documentazione depositata il 17.02.2016;

a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso al pubblico, è pervenuta al settore VIA una osservazione da parte di Medicina Democratica Onlus – Sezione di Livorno (nota del 14/04/2016, prot. R.T. n. 142100-A);

il Settore VIA, con note del 02/05/2016 (prot. n. 170651-P e n. 170658-P), ha richiesto i pareri ed i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

con nota del 15/07/2016 il settore VIA ha richiesto al Proponente alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata e , ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L.R. 10/2010, ritenuta rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti di dette integrazioni, ha richiesto che dell'avvenuto deposito delle medesime fosse dato avviso secondo le modalità dell'art. 52, comma 6 della citata legge regionale.

in data 11/10/2016 il proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta presso il Settore Via procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale ed uffici interessati (nota del 12/10/2016, prot. R.T. n. 408633-A) ed in data 13/10/2016 ha provveduto a pubblicare sul quotidiano La Nazione – ed. Livorno l'avviso dell'avvenuto deposito delle medesime;

in merito alla documentazione integrativa presentata il Settore VIA con note del 27/10/2016 ha richiesto i pareri ed i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del pubblico presso l'URP della Giunta Regionale;

il Nucleo Regionale di Valutazione nella seduta del 01.03.2017, come da relativo parere n. 136 conservato agli atti, ritenuti gli esiti della valutazione dell'analisi di rischio nell'ambito del procedimento di bonifica attualmente in corso relativamente all'area di proprietà della società Trinseo Italia S.r.l. all'interno della quale ricade il sito di progetto, indispensabili per valutare la fattibilità del progetto in esame, ha deciso di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta, al fine di acquisire maggiori elementi relativamente al suddetto procedimento di bonifica;

a seguito delle decisioni del Nucleo di Valutazione nella seduta del 01.03.2017, il Settore VIA procedente, con nota del 14/03/2017 ha comunicato al Proponente e alle Amministrazioni interessate di aver disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della L.R. 10/2010, il prolungamento del procedimento di valutazione in oggetto di ulteriori sessanta giorni, con conclusione del procedimento fissata pertanto al giorno 10.05.2017;

in data 09/05/2017, previa regolare convocazione di cui alla nota prot. 218378 del 28/04/2017, si è svolta una seconda seduta del Nucleo VIA, che risulta documentata in apposito parere n. 142, in conclusione della quale il Nucleo VIA, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri e dei contributi tecnici dei soggetti competenti in materia ambientale e delle risultanze istruttorie, che hanno evidenziato elementi ostativi all'espressione di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di che trattasi, ha deciso di proporre alla Giunta Regionale di esprimere pronuncia negativa di compatibilità ambientale;

**RILEVATO** che i motivi per i quali il Nucleo regionale di valutazione ha ritenuto di non poter esprimere pronuncia favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi, riguardano in sintesi:

- la sussistenza sull'area di intervento di un criterio escludente (*"Aree inserite nel presente piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98"*) ai sensi del vigente Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, che preclude la realizzazione del progetto;

- la necessità di disporre degli esiti del procedimento di bonifica in corso sull'area (analisi di rischio e relative condizioni e mitigazioni, interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa), indispensabili per poter valutare le corrette modalità di gestione della fase di costruzione dell'impianto con particolare riferimento alle attività di scavo ed alle eventuali interferenze con la falda, elementi in assenza dei quali il Nucleo regionale ritiene non sia possibile, nell'ambito del presente procedimento di VIA, addivenire ad una decisione informata circa la compatibilità ambientale del progetto, con particolare riferimento alla necessità inderogabile di garantire il rispetto del principio comunitario di prevenzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs. 152/2006.

**DATO ATTO** che in data 10/05/2017, il Settore VIA procedente, ha provveduto a comunicare alla Società Pyrenergy srl, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, i motivi ostativi all'espressione di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

**PRESO ATTO** che, a seguito della comunicazione ex art. 10bis L. 241, il proponente non ha formulato alcuna osservazione.

**RILEVATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri e contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti soggetti Comune di Livorno, Autorità Portuale Livorno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio PI – LI, Az. USL Toscana nord ovest, Agenzia delle Dogane di Livorno, Comando Prov.le VV.F. Di Livorno, Autorità di Bacino del Fiume Arno, ARPAT – Dip.to di Livorno, Autorità Idrica Toscana, A.S.A. S.r.l. e dei seguenti Settori della Regione Toscana: Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa, Settore Programmazione Viabilità, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti, e Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti.

**VISTO** il Parere n.142 del 09/05/2017 del Nucleo regionale di Valutazione, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), con il quale si propone alla Giunta Regionale l'espressione di pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto in esame per le motivazioni ivi illustrate;

**RITENUTO** di condividere le considerazioni e le conclusioni riportate nel sopra citato parere del Nucleo regionale di valutazione n.142 del 09/05/2017;

A voti unanimi

### **DELIBERA**

A) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del L.R. 10/2010, pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al "progetto di realizzazione impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili", da ubicarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno" proposto dalla Società Pyrenergy srl, per le motivazioni indicate nel Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 142 del 09/05/2017, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e sinteticamente riportate in premessa al presente atto.

B) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Proponente Pyrenergy S.r.l.;

C) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

D) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
CARLA CHIODINI

Il Direttore  
EDO BERNINI



## Regione Toscana

### Direzione Ambiente e Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica  
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

### NUCLEO REGIONALE di VALUTAZIONE (L.R. 10/2010, titolo III, D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, allegato C)

**Riunione del 09 Maggio 2017**

### PARERE N. 142

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006, art. 23 - L.R. 10/2010, art. 52 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di realizzazione “Impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili”, da realizzarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno – Proponente: Pyrenergy S.r.l.;

Il giorno 09 Marzo 2017, alle ore 09:30, negli Uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in Firenze, si è riunito per la seconda volta il Nucleo Regionale di Valutazione (Nucleo VIA) per l'espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale in merito al progetto di realizzazione di “impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili” in Via L. Galvani n. 34, nel Comune di Livorno, proposto dalla Società Pyrenergy S.r.l.;

L'odierna riunione del Nucleo di Valutazione è stata convocata con nota del Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) Prot. AOOGR/218378/P.140.020 del 28/04/2017 secondo quanto disposto nella D.G.R. 410/2016, allegato C.;

Sono presenti, oltre al Presidente del Nucleo di Valutazione, Arch. Carla Chiodini, quali componenti del Nucleo stesso i rappresentanti degli Uffici e dei Soggetti di seguito elencati, per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Ufficio / Ente</i>	<i>Responsabile / Delegato-a</i>
Silvano Monzali	Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti ed energetiche	Delegato

Sono presenti, in qualità di invitati, la rappresentante dell'Autorità Portuale di Livorno ed il rappresentante della Pirenergy S.r.l. ;

Sono infine presenti i funzionari regionali: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi e il tecnico istruttore Marcello Bessi, per il Settore VIA; Nicola Stramandinoli per il Settore Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, che presenzia al Nucleo nella modalità della videoconferenza;

Alle ore 09:45 il Presidente del Nucleo, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume sinteticamente le caratteristiche e le finalità del progetto, nonché i contenuti della documentazione presentata dalla Società proponente nel corso del procedimento. Il medesimo dà conto dei pareri e dei contributi, pervenuti al Settore VIA nel corso del procedimento;

Ricorda che nel corso della seduta del 01/03/2017 il Nucleo ha deciso di aggiornare i propri lavori a nuova seduta al fine di acquisire gli esiti della valutazione dell'analisi di rischio nell'ambito del procedimento di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 attualmente in corso relativamente all'area di proprietà della società Trinseo Italia S.r.l., all'interno della quale ricade il sito di progetto;

Ricorda altresì che in considerazione di ciò ed al fine anche di consentire al Proponente di valutare l'opportunità di fornire elementi ulteriori ed aggiuntivi rispetto alle problematiche emerse nel corso della seduta, il Settore VIA procedente ai sensi dell'art. 57, comma 1, della L.R. 10/2010, ha disposto il prolungamento del procedimento di valutazione in oggetto di ulteriori sessanta giorni, con conclusione fissata pertanto al giorno 10.05.2017;

In riferimento al procedimento di bonifica in corso, Monzali riporta gli esiti della seduta della conferenza dei servizi del 20 aprile 2017 ed informa che la Conferenza ha deciso di approvare, ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, il documento di aggiornamento dell'Analisi di Rischio per il sito in esame, nelle more della presentazione di un progetto di bonifica dei suoli e di MISO/bonifica delle acque sotterranee;

Informa altresì che l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio per il sito in esame di cui sopra non contiene alcun riferimento alla proposta di realizzazione del progetto in esame presentato dalla Pyrenergy srl;

Comunica che in assenza del sopra richiamato progetto di bonifica dei suoli e di MISO/bonifica delle acque sotterranee il Settore Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche non ha gli elementi per potere esprimere il contributo di competenza nell'ambito del procedimento di VIA;

La rappresentante dell'Autorità Portuale fa presente che l'Analisi di Rischio per il sito in esame dovrebbe essere aggiornata tenendo conto della futura presenza dell'impianto di Pyrenergy, in particolare per quanto riguarda i bersagli, in considerazione del fatto che sia la realizzazione che l'esercizio dell'impianto richiedono la presenza di addetti sul sito;

Il proponente richiede invece che l'impianto sia valutato per l'impatto che crea nell'ambiente e che la bonifica sia una prescrizione per la realizzazione dell'impianto da inserire nella successiva autorizzazione;

Fa altresì presente che, per quanto riguarda la contaminazione dei suoli, i superamenti delle CSR previsti nell'analisi di rischio sono relativi alla cosiddetta "Expansion area" e non alla "Farm area" sulla quale è prevista la realizzazione del progetto;

Alle ore 10,20 il Dott. Monzali lascia la seduta;

Il Proponente lascia la seduta alle ore 11:00;

I Soggetti invitati partecipano alla riunione solo per il tempo necessario a fornire chiarimenti e delucidazioni su richiesta dei membri del Nucleo.

Successivamente si svolge la discussione a seguito della quale viene formulato il seguente parere.





## IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la Parte Seconda del Dlgs. 152/2006;

Visto l'art. 15 del D.L. 91/2014, convertito nella L. 116/2014;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il Dlgs. n. 22/2010;

Visti il D.P.R. 357/1997 e la L.R. 30/2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015, la DGR n. 1175 del 9/12/2015, e la D.G.R. n.410 del 10.5.2016, in materia di Nucleo di valutazione;

### **PREMESSO** che

la Società Pyrenergy S.r.l., in data 17/02/2016 (nota prot. R.T. n. 44862-A), ha depositato l'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), presso il Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA), ai sensi degli artt. 23 e seguenti del Dlgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di realizzazione impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili”, da ubicarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno, ed ha provveduto al deposito della documentazione prevista presso Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 17/02/2016, l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano “La Nazione” - ed. Livorno;

il progetto di cui trattasi è stato oggetto di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010, il cui procedimento si è concluso con Decreto del Dirigente del Settore VIA, emanato in data 06.05.2015, n. 1962, con il quale si disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della L.R.10/2010, l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto medesimo;

il Settore VIA in data 09/03/2016 (con nota prot. n. 84158-P) ha chiesto integrazioni per la completezza formale della documentazione presentata; il proponente ha ottemperato a quanto richiesto con note del 29/03/2016 (prot. R.T. n. 112079-A) e del 13/04/2016 (prot. R.T. n. 139514-A);


a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso al pubblico, sono pervenute al settore VIA osservazioni da parte del pubblico (Medicina Democratica Onlus – Livorno; nota del 14/04/2016, prot. R.T. n. 142100-A);

il proponente ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere, pari a € 1250,00, come da nota di accertamento n. 10141 del 29.04.2016;

al procedimento in oggetto, avviato in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 17/2016 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014”), si applicano le norme in materia di VIA vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

il Settore VIA ha coinvolto ai fini del presente procedimento quali soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Livorno
- Provincia di Livorno



- Autorità Portuale di Livorno
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno
- A.I.T. Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa
- A.S.A. SpA
- IRPET
- ARPAT - Settore "VIA – VAS"
- Azienda Usl Toscana nord-ovest (ex Asl 6) - Dipartimento. Prevenzione
- Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa
- Comando Prov.le VV.F. Di Livorno – Uff. Prev.ne Incendi
- Agenzia delle Dogane – Uff. di Livorno

nonché i seguenti uffici della Regione Toscana:

- Direzione Ambiente ed Energia:
  - Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche
  - Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti
  - Settore Sismica
  - Settore Tutela della natura e del mare
- Direzione Difesa del suolo e protezione civile
  - Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa
  - Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua
  - Settore Assetto Idrogeologico
- Direzione Urbanistica e politiche abitative
  - Settore Pianificazione del territorio
  - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione paesaggio
- Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale
  - Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria
- Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
  - Settore Infrastrutture per la logistica
  - Settore Programmazione Viabilità
  - Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carra

il Settore VIA, con note del 02/05/2016 (prot. n. 170651-P e n. 170658-P), ha richiesto i pareri ed i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati. Sono pervenuti i pareri e contributi di:

- Autorità di Bacino del Fiume Arno (nota del 13/05/2016, prot. R.T. n. 195457-A);
- A.S.A. S.r.l. (nota del 17/05/2016, prot. R.T. n. 202202-A);
- Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa (nota del 31/05/2016, prot. n. 225918-P);
- Settore Programmazione Viabilità (nota del 09/06/2016, prot. n. 236671-P);
- Agenzia delle Dogane di Livorno (nota del 09/06/2016, prot. R.T. n. 236742-A);
- Settore Tutela della natura e del mare (nota del 10/06/2016, prot. n. 239977-P);
- ARPAT – Dip.to di Livorno (nota del 13/06/2016, prot. R.T. n. 241346-A);
- Soprintendenza Archeologia della Toscana (nota del 13/06/2016, prot. R.T. n. 242196-A);
- Az. USL Toscana nord ovest – Dip.to Prev.ne LI (nota del 13/06/2016, prot. R.T. n. 242868-A);
- Comando Prov.le VV.F. Di Livorno (nota del 13/06/2016);
- Comune di Livorno (nota del 15/06/2016, prot. R.T. n. 247036-A);
- Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche (nota del 27/06/2016, prot. n. 262166-P);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (nota del 11/07/2016, prot. n. 282844-P);

la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

sulla base dei pareri, dei contributi tecnici pervenuti e dell'istruttoria dell'ufficio, in data 15/07/2016 (prot. n. 292638-P), ai sensi dell'art. 55, comma 3, della L.R. 10/2010, sono state chieste integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata dal proponente; ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L.R. 10/2010 le integrazioni richieste sono state ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico;



il proponente in data 20/08/2016 ha chiesto ulteriori 45 giorni di proroga dei termini per la presentazione per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'art. 55, comma 3, della L.R. 10/2010, posticipando al 12.10.2016 il termine medesimo;

in data 11/10/2016 il proponente ha depositato le integrazioni richieste presso il Settore Via procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale ed uffici interessati (nota del 12/10/2016, prot. R.T. n. 408633-A). Le stesse sono state pubblicate sul sito web della Regione Toscana e, in data 13/10/2016, è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito sul quotidiano La Nazione – ed. Livorno;

il Settore VIA, con note del 27/10/2016 (prot. n. 435065-P e n. 435067-P), ha chiesto nuovamente i pareri ed i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati. Sono pervenuti i pareri e contributi di:

- Settore Programmazione Viabilità (nota del 11/11/2016, prot. n. 457851-P);
- Autorità Idrica Toscana (nota del 24/11/2016, prot. R.T. n. 476106-A);
- Autorità Portuale Livorno (nota del 25/11/2016, prot. R.T. n. 479664-A);
- ARPAT – Dip.to di Livorno (nota del 25/11/2016, prot. R.T. n. 479816-A);
- Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche (nota del 29/11/2016, prot. n. 483749-P);
- Comune di Livorno (nota del 29/11/2016, prot. R.T. n. 484854-A);
- Sopr. Archeologia Belle Arti e Paesaggio PI – LI (nota del 18/01/2017, prot. R.T. n. 23300-A);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (nota del 30/01/2017)

**DATO ATTO** che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

- documentazione depositata in data 17/02/2016 in allegato all'istanza;
- documentazione integrativa per la completezza dell'istanza depositata in data 29/03/2016 e 13/04/2016;
- documentazione di integrazione depositata in data 11/10/2016 a seguito di richiesta di integrazioni formulata da questo Settore VIA;

**DATO ATTO** che, in base alla documentazione presentata dal proponente, risulta quanto segue:

il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi mediante tecnologia pirolitica. L'ubicazione prevista per l'impianto è in area portuale, all'interno del perimetro di proprietà della società Trinseo Italia S.r.l. (impianto a rischio di incidente rilevante, classificato di "soglia superiore" ai sensi del D.Lgs. 105/2015). Il proponente prevede di trattare un quantitativo massimo di 10.200 tonnellate/anno di rifiuti, pari a circa 30 tonnellate/giorno, costituiti dai seguenti codici CER:

- CER 020104 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi
- CER 070213 Rifiuti plastici
- CER 150102 Imballaggi in plastica
- CER 191004 Fluff frazione leggera e polveri, diversi da 191003\*
- CER 191204 Plastica e gomma
- CER 191212 Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 191211

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006:

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

Secondo il proponente l'attività svolta non rientra nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti), in quanto il medesimo decreto all'art. 237 quater, comma 2, lettera a), prevede che *“Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale”*. Secondo il progetto presentato, dal processo di pirolisi, ovvero dal trattamento termico dei rifiuti in assenza di agente ossidante (ossigeno), si otterranno tre miscele, una gassosa, una liquida ed una solida, ovvero:

- syngas, una miscela gassosa composta da idrocarburi prevalentemente saturi, fino a C4;
- olio combustibile composto prevalentemente da idrocarburi alifatici C5 - C16
- carbonio ed altri composti inerti non pirolizzabili (vetro, resine ecc.).

Il progetto prevede che i prodotti ottenuti vengano utilizzati nel modo seguente:



- il syngas verrà trattato da un impianto di lavaggio (scrubber) alcalino in controcorrente, al fine di eliminare eventuali acidi presenti nel flusso gassoso e metalli sublimati e fare in modo che acquisti caratteristiche simili al gas naturale e non costituire più un rifiuto. Il syngas così depurato verrà utilizzato come combustibile per fornire l'energia termica necessaria per il processo di pirolisi e nel secondo anno di attività verrà installato un impianto che utilizzerà l'eccesso di energia termica per la produzione di energia elettrica, secondo la tecnologia ORC (organic Rankine Cycle).

- l'olio combustibile verrà stoccato e, dopo averne verificato l'idoneità alla norma ISO 8.271:2012, verrà utilizzato come combustibile navale. Il rispetto degli standard previsti dalla norma tecnica suddetta, secondo il proponente assolve quanto stabilito dall'art. 184-ter, del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto l'uso dell'olio combustibile è specifico ed esiste un mercato, la miscela rispetta i requisiti tecnici della normativa esistente e il suo impiego non comporta un impatto negativo sull'ambiente maggiore di quello causato dal combustibile ad uso marino presenti in commercio;

- il carbonio verrà frantumato e vagliato e, previa verifica dell'idoneità tecnica, verrà utilizzato come colorante, miscela da fonderia o carbone attivo. La parte carboniosa non idonea verrà smaltita come rifiuto. Il proponente prevede che della miscela solida prodotta, pari a circa 5 tonnellate giorno, la prima frazione costituisca circa un terzo e il rimanente sia da smaltire come rifiuto.

Gli impatti principali che l'impianto produce riguardano le seguenti matrici:

- emissioni in atmosfera: il progetto prevede sei emissioni convogliate. Le due emissioni principali sono quella che si origina dalla combustione del syngas e quella, eventuale, della torcia di emergenza;

- produzione di rifiuti: dal processo di pirolisi progettato si origineranno rifiuti carboniosi sopra citati e rifiuti liquidi costituiti dalla soluzione alcalina esaurita utilizzata nell'impianto di abbattimento del syngas;

- emissioni acustiche: per la verifica dell'impatto acustico è stata prodotta idonea valutazione previsionale;

Le apparecchiature utilizzate per il processo di pirolisi verranno rilevate dalla società Metal Recuperi.

**DATO ATTO** altresì che dalla medesima documentazione si evince che per la realizzazione del progetto verranno demolite delle strutture della società Trinseo Italia S.r.l. e edificati 4 nuovi capannoni in acciaio (due della superficie di metri 10x12; uno di 6x 25 e uno di 6x6) e strutture in cemento armato;

**CONSIDERATO** che il Proponente ha valutato eventuali interferenze con altri progetti o attività già in essere nell'area; relativamente alla vicinanza con lo stabilimento della società Trinseo Italia S.r.l., la valutazione del rischio d'area e delle possibili interazioni tra le attività saranno valutate in sede di Comitato Tecnico Regionale, sulla base dei disposti del D.Lgs. 105/2015;

**DATO ATTO** che, il proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in esame da cui risulta:

- il progetto si inserisce nell'area vasta industriale e portuale di Livorno – Collesalveti, riconosciuta come “area critica ad elevata concentrazione di attività industriali” dal Decreto Legge del 7 gennaio 1995, n.2 (recante modifiche al DPR 175/88);

- il progetto **NON** ricade in aree tutelate dal vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000 e dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. 42/2004;

- per il PTC vigente della Provincia di Livorno, approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009, l'insediamento produttivo della Pyrenergy S.r.l. si trova nel Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura, sottosistema territoriale urbano di Livorno e della pianura dell'Arno;

- per la pericolosità idraulica, il Piano strutturale del Comune di Livorno identifica l'area come “Classe II – pericolosità bassa”; nella cartografia allegata al PAI (Bacino Toscana Costa) l'area risulta esclusa dalle perimetrazioni di pericolosità molto elevata od elevata, sia per l'aspetto geomorfologico che idraulico;

- per il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, l'intervento ricade in classe VI (area esclusivamente industriale);

- il sito su cui verrà realizzato il progetto è inserito in un Sito di Interesse Regionale (ex SIN ai sensi del D.M. 24/03/2003 – perimetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno), di conseguenza la società Trinseo Italia S.r.l., proprietaria del terreno, sta predisponendo l'Analisi di Rischio specifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

Dall'esame della documentazione relativa al progetto il proponente non rileva, sotto il profilo urbanistico, elementi di contrasto con la normativa vigente.

Il proponente ha preso in esame le alternative di processo per il trattamento dei rifiuti plastici non omogenei



che verrebbero trattati nell'impianto. Tra le più significative risultano:

- riutilizzo in forma granulare per la produzione di applicazioni di scarso valore, a causa dell'estrema eterogeneità della miscela di rifiuti, quali recinzioni, pallets industriali, spartitraffico, arredamento da giardino ecc. In questo caso è tuttavia necessario che la plastica proveniente dal riciclo sia mescolata con plastica nuova, per migliorare le qualità tecniche del prodotto finale;
- smaltimento nei termovalorizzatori; in questo caso, tuttavia, esiste un rischio di aumento della produzione di polveri sottili (PM10 e PM2,5);

E' stata considerata anche l'ipotesi zero, ovvero la rinuncia alla realizzazione di quanto previsto dall'intervento. Secondo il Proponente, in assenza dell'intervento previsto, tutto il materiale plastico che potrebbe essere recuperato nell'impianto, sarebbe destinato ad uno smaltimento in termovalorizzatori.

Il proponente ha preso in esame le ricadute socio-economiche del progetto sul territorio;

Il proponente, dopo aver descritto nel dettaglio gli aspetti progettuali, ha preso in esame lo stato attuale delle componenti ambientali, caratteristiche dell'area interessata dal progetto in esame, nonché i fattori di impatto propri delle attività previste. Il medesimo ha poi provveduto a individuare e caratterizzare gli impatti ambientali possibili, proponendo le pertinenti misure di mitigazione e di monitoraggio;

**DATO ATTO** che dai pareri e contributi tecnici sulla documentazione iniziale, emerge che:


**la Soprintendenza Archeologia della Toscana**, nel proprio parere del 13/06/2016, comunica che *“ricordando la presenza di rinvenimenti archeologici anche nella zona portuale (Fortezza vecchia), si ritiene necessario, per le aree oggetto di interventi di scavo, un intervento di archeologia preventiva a carico della proprietà, da concordare con la proprietà stessa prima dell'approvazione del progetto. Si segnala, inoltre, che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare una variante al progetto, nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti”*;

**ARPAT** nel proprio contributo del 13/06/2016 comunica che *“... A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte, si propone di richiedere le integrazioni e le controdeduzioni alle osservazioni dettagliate nel seguito”* e indica per ogni componente ambientale una serie di osservazioni/integrazioni, le principali delle quali possono essere riassunte nel modo seguente:

- 1) rifiuti – si rileva che il rendimento del processo sembrerebbe essere scarso ai fini della riduzione di rifiuto da avviare in discarica; si chiedono informazioni circa le verifiche da effettuare per ridurre la presenza di plastiche clorurate; si chiede di valutare l'eventuale problematica relativa alle emissioni odorigene causate dai rifiuti in ingresso; si chiede di dare evidenza del rispetto delle condizioni previste dall'art. 184-ter, del D.Lgs. 152/2006 per ogni prodotto ottenuto dal processo di pirolisi; si esprimono dubbi sull'operazione di miscelazione prevista di eventuale olio combustibile non conforme allo standard ISO 8217:2012, ottenuto dal processo di pirolisi, con olio conforme di altra provenienza, per ottenere una miscela idonea.
- 2) suolo, sottosuolo, materiali di scavo, bonifiche – si ritiene che qualora dall'analisi di rischio in corso dovesse risultare che il sito è contaminato, ai sensi dell'art. 240, comma I, del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione dell'opera dovrà essere successiva all'esecuzione della bonifica; si chiede di verificare l'eventuale interferenza tra la realizzazione delle opere e la falda;
- 3) emissioni in atmosfera – si chiede di fornire documentazione anche sperimentale volta ad escludere la formazione e la conseguente emissione in atmosfera di composti organoalogenati e di ammoniaca; si chiede di aggiornare il quadro emissivo; si chiede di fornire maggiori indicazioni sulla torcia di emergenza e sulle garanzie necessarie per verificarne il corretto funzionamento;
- 4) consumi idrici, scarichi idrici e gestione AMD – si chiedono maggiori dettagli sull'approvvigionamento idrico che dovrebbe avvenire dal circuito di proprietà della Trinseo Italia S.r.l.; si prescrive la presentazione, in fase di autorizzazione del Piano di gestione delle acque meteoriche;
- 5) rumore – si chiedono delucidazioni su aspetti specifici della valutazione previsionale di impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica comunale;

**il Comune di Livorno** nel proprio parere del 15/06/2016 chiede documentazione integrativa relativa a diversi aspetti; le principali informazioni richieste sono le seguenti:

- 1) rifiuti – si chiedono maggiori dettagli sulle modalità operative per ridurre la presenza di plastiche clorurate;



- 2) rumore – si chiede che siano specificati nel dettaglio i livelli di emissione ai recettori;
- 3) aria – si chiede di verificare, attraverso anche studi sperimentali, l'esaustività e la correttezza del quadro emissivo proposto nel progetto, con particolare riferimento alle emissioni di NOx; si chiede di fornire maggiori indicazioni sul funzionamento della torcia di emergenza con una previsione di tempo di funzionamento;
- 4) suolo, sottosuolo – si conferma che l'intervento proposto ricade in un SIR; si chiedono integrazioni sugli aspetti geologico/idrogeologico/sismico;
- 5) traffico – si chiedono informazioni di dettaglio sulle previsioni del numero di trasporti all'impianto e della loro distribuzione oraria;
- 6) edilizia – si chiede di fornire ulteriori informazioni sul rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati esistenti; si chiede di fornire planimetrie quotate sulle singole opere in progetto; si chiede di verificare il rispetto degli indici urbanistici previsti dalla pianificazione comunale;

**L'Autorità di Bacino del Fiume Arno** nel proprio contributo del 13/05/2016 comunica che l'intervento ricade all'esterno del bacino idrografico dell'Arno e quindi non è di propria competenza;

**L'Azienda Servizi Ambientali S.p.a.** nel proprio contributo del 17/05/2016 comunica che il futuro intervento ricade nell'area servita dall'acquedotto portuale, gestito dall'Autorità Portuale, e quindi non di propria competenza; A.S.A. S.p.a. si limita a garantire l'approvvigionamento idrico mediante più punti di fornitura situati sul limite esterno della proprietà portuale;

**il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa** nel proprio contributo del 31/05/2016, non ha riscontrato specifici aspetti di propria competenza in merito al progetto in argomento;

**il Settore Programmazione Viabilità** nel proprio contributo del 09/06/2016 non evidenzia elementi di particolare rilevanza da segnalare per quanto di competenza;

**L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, nel contributo del 09/06/2016, specifica di non aver competenze ambientali e che il proponente, una volta completato l'iter autorizzativo, dovrà presentare denuncia di cui agli artt. 5 e 23 del Testo Unico Accise;

**il Settore Tutela della Natura e del Mare**, nel contributo del 10/06/2016, comunica che tra i siti di natura 2000 della Provincia di Livorno, il SIC più vicino all'intervento progettato risulta essere il "Padule di Suese e Biscottino" (Codice ITA5160001), che dista circa 3,8 km dall'area in questione, pertanto, considerata la localizzazione e la tipologia di impianto, non reputa necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza, ma ritiene sufficiente il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di VIA in materia di emissioni in atmosfera;

**L'Azienda USL Toscana Nord Ovest** – Dipartimento di Prevenzione di Livorno, nel proprio contributo del 13/06/2016, condivide le argomentazioni presentate da ARPAT e confermano la relativa richiesta di integrazioni;

**il Comando Provinciale Vigili del Fuoco** di Livorno nel contributo del 13/06/2016, comunica che il proponente ha presentato istanza di nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 151/2011 e che a breve termine l'ufficio fornirà parere preliminare sotto il profilo della sicurezza antincendio;

**il Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche**, nel contributo del 27/06/2016, chiede documentazione integrativa relativa a diversi aspetti; le principali informazioni richieste sono le seguenti: si chiede che il proponente verifichi la conformità del syngas ai requisiti richiesti dall'art. 237 quater, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, valutando l'eventuale presenza di microinquinanti; vista l'estrema variabilità della tipologia di rifiuti impiegati nel ciclo di lavorazione, si chiede quali dati di processo possano garantire la riuscita del medesimo e l'esclusione di contaminazioni nel syngas, nell'olio combustibile e nel carbone in polvere prodotti; si chiedono maggiori dettagli relativi alle apparecchiature che il proponente intende acquisire dalla ditta Metal Recuperi per essere utilizzate nel processo di pirolisi; si chiede di valutare l'aspetto delle emissioni odorigene eventualmente prodotte durante il deposito e la movimentazione dei rifiuti e dai processi di combustione; si conferma che il sito sul quale si realizzerà il progetto è vincolato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 25/1998 ed è soggetto alle procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006; allo stato attuale è in corso l'Analisi di Rischio sito specifica presentata dalla società



Trinseo Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'utilizzo dell'area; si chiede un raffronto preciso rispetto ai criteri di localizzazione del Piano Regionale dei Rifiuti vigente;

**il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti**, nel proprio contributo del 11/02/2016, chiede che venga effettuata una verifica puntuale della localizzazione dell'area con riferimento ai criteri definiti dal Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (PRB) approvato con D.C.R. 94/2014; chiede inoltre la dimostrazione che i prodotti in uscita dal trattamento rispettano tutte le condizioni previste al comma 1 dell'art. 184 ter, del D.Lgs n. 152/2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento alla presenza dei requisiti tecnici per gli scopi specifici di ogni prodotto, che devono essere ben descritti e documentati.

**DATO ATTO** che, nell'ambito della documentazione integrativa il proponente presenta una modifica progettuale rispetto a quanto depositato in allegato all'istanza, che si sostanzia, in:

- il proponente non rileverà gli impianti dalla ditta Metal Recuperi, ma procederà alla realizzazione di nuove apparecchiature;
- il proponente, al fine di ridurre la problematica relativa alla formazione di composti cloro-alogenati ha deciso che l'impianto non tratterà rifiuti plastici contenenti cloro e quindi PVC;
- per evitare la formazione di ammoniaca, in alcune camere del processo di pirolisi l'impiego di azoto sarà sostituito con l'utilizzo di anidride carbonica;


**DATO ATTO**, altresì, che nella documentazione integrativa il proponente dichiara, tra le altre cose, che il sito scelto per l'installazione dell'impianto pirolitico non ricade in nessun caso di criteri escludenti, né penalizzanti, di cui al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati approvato con D.C.R. 94/2014;

**DATO ATTO** delle controdeduzioni prodotte dal proponente relativamente alle osservazioni presentate da Medicina Democratica Onlus – Livorno nella nota del 14/04/2016, i cui aspetti salienti riguardano:

- inquadramento normativo dell'impianto: l'impianto non ricade nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, in quanto ai sensi dell'art. 237 quater, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, con l'applicazione delle prescrizioni previste e dei successivi controlli la combustione del syngas prodotto nell'impianto può essere paragonata a quella del gas naturale. L'impianto è da autorizzare con provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e non con Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto non ricade in alcuno delle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (non è un impianto di produzione idrocarburi, ma un impianto di recupero rifiuti non pericolosi);
- emissioni attese: vista l'esclusione del trattamento di rifiuti contenenti PVC e quindi di plastiche contenenti cloro, si esclude che nelle emissioni originate dalla combustione del syngas si possano riscontrare composti organo alogenati, le emissioni attese sono paragonabili a quelle delle combustione del gas naturale; i composti organici a catena più lunga di C4 vengono eliminati dal flusso gassoso nella fase di condensazione; le polveri eventualmente presenti vengono rimosse dallo scrubber alcalino; i metalli non hanno una tensione di vapore significativa alle temperature di pirolisi;
- tipologia di rifiuti alimentati: il fluff utilizzato nell'impianto non potrà contenere PCB, in quanto al fine di essere classificato come CER 191004 deve sottostare a specifici test di cessione per verificarne la non pericolosità e, quindi, l'appartenenza al codice "specchio" 191003\*;
- cessione della qualifica di rifiuto dei sottoprodotti liquidi e solidi della pirolisi: per quanto riguarda l'olio combustibile, la verifica sarà puntuale sulla base della norma ISO 8.271:2012. Sarà ammessa la sola miscelazione di eventuale olio non conforme con prodotto idoneo proveniente dal medesimo processo di pirolisi; il prodotto carbonioso solido sarà sottoposto a test di accettazione dai possibili acquirenti, nel caso in cui non soddisfi le specifiche tecniche richieste sarà smaltito come rifiuto;
- apparecchiature utilizzate: il proponente non utilizzerà l'impianto della società Metal Recuperi, ma realizzerà nuove apparecchiature;
- impianti a rischio di incidenti rilevanti: la società Trinseo Italia S.r.l. dovrà presentare un rapporto di sicurezza aggiornato tenendo conto della presenza di "stabilimento adiacente" in base ai disposti del D.Lgs. 105/2015.

**DATO** inoltre **ATTO** dai pareri e contributi tecnici sulla documentazione integrativa, emerge, in particolare, quanto segue:

- Settore Programmazione Viabilità (nota del 11/11/2016, prot. n. 457851-P);
- Autorità Idrica Toscana (nota del 24/11/2016, prot. R.T. n. 476106-A);
- Autorità Portuale Livorno (nota del 25/11/2016, prot. R.T. n. 479664-A);



- ARPAT – Dip.to di Livorno (nota del 25/11/2016, prot. R.T. n. 479816-A);
- Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche (nota del 29/11/2016, prot. n. 483749-P);
- Comune di Livorno (nota del 29/11/2016, prot. R.T. n. 484854-A);
- Sopr. Archeologia Belle Arti e Paesaggio PI – LI (nota del 18/01/2017, prot. R.T. n. 23300-A);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (nota del 30/01/2017);

**il Settore Programmazione Viabilità** conferma quanto già espresso nel precedente contributo del 09/06/2016;

**L'Autorità Idrica Toscana** nel proprio contributo del 24/11/2016, non ravvisa la presenza di effetti negativi derivanti dallo stabilimento per quanto di propria competenza;

**L'Autorità Portuale di Livorno**, nella propria nota del 25/11/2016, esprime parere sfavorevole perché il progetto contrasta con le previsioni del Piano Regolatore Portuale, in quanto non sono realizzabili impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali che non siano rifiuti prodotti dal porto e perché produce un aggravamento dell'impatto ambientale sia riguardo alle emissioni in atmosfera che per l'aggravamento del rischio industriale;


**ARPAT**, nel contributo del 25/11/2016, esprime parere favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale vincolata alle seguenti prescrizioni:

- “• *siano previste delle restrizioni sui rifiuti in ingresso legate non solo al codice CER, ma anche ad una definizione puntuale dei flussi da cui originano tali rifiuti, al fine di garantire l'assenza di PVC e contaminazioni indesiderate in ingresso;*
- *sia garantita l'assenza di pneumatici e loro derivati nei rifiuti alimentati al processo, in quanto contenenti metalli ed elevati tenori di zolfo;*
- *oltre ad implementare un sistema di controlli puntuali sul rifiuto in ingresso, sia garantito in ogni caso che la temperatura in camera di combustione sia mantenuta pari a 1.100°C, il tempo di residenza all'interno della stessa non sia inferiore a 2 s e sia previsto il monitoraggio trimestrale dell'HCl.*
- *sia dimostrata l'assenza di metalli nel syngas mediante analisi dello stesso per un periodo di studio e una periodicità commisurate alla variabilità del rifiuto.*
- *la torcia disponga di tutti i necessari sistemi di controllo volti a garantire la sua efficienza di abbattimento;*
- *siano precisate le modalità di gestione e scarico non solo delle acque meteoriche dilavanti ma anche delle acque reflue assimilabili alle domestiche, provenienti da bagni e spogliatoi, che era previsto venissero trattate nell'impianto di trattamento delle acque reflue della TRINSEO;*
- *sia precisato il consumo orario totale di acqua di raffreddamento e il consumo annuale, la cui stima era stata fornita per la configurazione con la Società Trinseo Italia operativa;*
- *gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso siano provvisti di copertura;*
- *non venga previsto il blending dell'olio prodotto con olio o altra miscela idrocarburica proveniente dall'esterno del sito;*
- *riguardo al rifiuto solido prodotto, si ritiene che potrà cessare la qualifica di rifiuto esclusivamente se si darà evidenza di tutte le condizioni previste dall'art.184 – ter del D.Lgs 152/2006.*

*Si ricorda infine che l'area oggetto di intervento ricade nel sito LI065 (codice SISBON) Trinseo Italia S.r.l. (ex – Styron), inserito all'interno del Sito di Bonifica di interesse Regionale SIR (ex SIN) di Livorno e quindi soggetto alle procedure di cui al Titolo V, della Parte Quarta, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Bonifica di siti contaminati” e vincolato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 25/1998. Attualmente è in corso la valutazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, presentata dalla società Trinseo Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Si fa quindi presente che quest'ultimo procedimento potrà risultare limitativo nella realizzazione del progetto; infatti qualora la matrice terreno risulti contaminata la realizzazione dell'opera dovrà essere successiva all'esecuzione di un intervento di bonifica e/o messa in sicurezza, in quanto l'eventuale realizzazione dell'opera potrebbe essere ostativa ad un futuro intervento di bonifica dei terreni. Infine dovrà essere esclusa qualunque interferenza tra le opere in progetto e la falda, aspetto questo non espressamente chiarito.”*

**il Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche**, nel contributo del 29/11/2016, “*ritiene che le modifiche apportate al progetto indicate nelle integrazioni siano significative per quanto attiene la riduzione degli impatti ambientali.*

*Ciononostante si intende dare rilievo agli aspetti conseguenti al fatto che il sito dove dovrà essere realizzato l'impianto è inserito all'interno del SIR di Livorno, soggetto alle procedure di cui al Titolo V del D. Lgs*





152/2006 "Bonifica di siti contaminati" e vincolato all'art. 13 comma 5 della L.R. n. 25/1998: il vincolo di cui all'art. 13 comma 5 della L.R. 25/98 impedisce la cantierabilità del progetto della Pyrenergy, fino alla certificazione di avvenuta bonifica e quindi fino a che gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, e di conseguenza fino a che con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, venga dichiarato concluso positivamente il procedimento amministrativo ex art. 242 del D.Lgs. 152/06";

il **Comune di Livorno** nella nota del 29/11/2016, reitera la richiesta di alcune integrazioni (analisi più dettagliata dei terreni interessati dalle opere in progetto; indagini geognostiche indicate nella relazione geologica presentata; precisazioni sulle quote indicate che non consentono la verifica delle disposizioni regolamentari) e specifica che nella Relazione Tecnica allegata allo Studio di Impatto Ambientale presentata dal proponente è contenuto un riferimento errato all'art. 22 del Regolamento Urbanistico; in realtà l'area dell'intervento ricade sì all'art. 22 delle NN.TT.A. Del R.U vigente, ma modificato con Variante Urbanistica relativa al P.R.P. Approvata con D.C.C. n. 52 del 13/03/2015 con la quale vengono soppresse le destinazioni d'uso e le attività ammesse di cui al Polo ecologico a cui il proponente si riferiva nella Relazione Tecnica. Alla luce delle nuove considerazioni, quindi, l'intervento risulta non compatibile con le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente. Per questo aspetto, nonostante ai soli fini della VIA il Comune di Livorno non ravveda motivi ostativi, esprime parere contrario per quanto attiene gli aspetti urbanistici;

la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno** nel parere del 18/01/2017, si esprime favorevolmente alla realizzazione del progetto prevedendo le seguenti prescrizioni:

“- *Tutela patrimonio Paesaggistico: preso atto della previsione di intervento in area industriale, considerate le prospettive di sviluppo dell'area portuale di Livorno, le esigenze generali di riordino e riqualificazione degli insediamenti industriali che prospettano sulle pubbliche vie e hanno intervisibilità dalle darsene, si evidenzia quanto segue. Il progetto esecutivo dovrà prevedere particolare cura nelle finiture delle aree esterne e delle recinzioni e accurata verifica degli impatti volumetrici e architettonici in relazione alla percezione delle vie circostanti e degli specchi d'acqua navigabili.*

- *Tutela patrimonio Archeologico: ricordando la presenza di rinvenimenti archeologici anche nella zona portuale (Fortezza Vecchia), questa Soprintendenza ritiene necessario, per le aree oggetto di interventi di scavo, un intervento di archeologia preventiva a carico della proprietà, da concordare prima dell'approvazione del progetto. Si segnala inoltre che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare una variante al progetto e la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti”;*

il **Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti**, nella nota del 30/01/2017, esprime il seguente contributo, del quale si riporta integralmente la parte seguente:

#### “COMPONENTE RIFIUTI

*La ditta nelle integrazioni al SIA ha dichiarato di aver verificato la localizzazione dell'area interessata dall'intervento con i criteri previsti dal Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, non rilevando la presenza di fattori escludenti e penalizzanti, ma di alcuni fattori preferenziali.*

*La verifica è stata fatta con riferimento al punto 3.1 dell'allegato 4 al PRB relativo a impianti di incenerimento e co-incenerimento, tipologia assimilabile a quella in esame.*


*Premesso che trattasi di nuovo impianto di gestione rifiuti, in quanto attività avviata per la prima volta dalla ditta Pyrenergy nel sito in questione e come tale sottoposto al rispetto dei criteri di localizzazione del PRB, la situazione dell'area di intervento risulta più complicata di quanto il proponente abbia rilevato nella documentazione prodotta.*

*Il sito in esame costituito da un'area di proprietà della ditta Trinseo, che Pyrenergy intende affittare, era compreso nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (ora SIR) di "Livorno" che include l'intero ambito portuale, le aree industriali che gravitano sull'area portuale stessa e l'area marina antistante l'area a terra perimetrata (Decreto Ministeriale del 24/02/2003 - Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno).*

*La ditta Trinseo risulta avere in corso un procedimento di bonifica su tutta l'area di sua proprietà (codice SISBON: LI065) per contaminazione sia dei suoli che della falda.*

*L'area è pertanto inserita nell'Anagrafe dei siti da bonificare, di cui all'articolo 251 del d.lgs.152/2006, e come tale nel Piano di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).*

*La società Trinseo, che ha attiva nell'area una MISE, ai sensi della vigente normativa, ha predisposto un'analisi di rischio sito specifica. Il procedimento di bonifica, tutt'ora in corso, risulta però al momento*



*fermo in quanto Trinseo dopo aver promosso un ricorso al TAR contro il parere regionale sull'analisi di rischio presentata, si è recentemente impegnata a fornire le necessarie integrazioni.*

*A differenza di quanto dichiarato dalla ditta Pyrenergy (pag. 9 delle "Integrazioni Studio di Impatto Ambientale") vale pertanto sull'area il seguente criterio escludente previsto dal PRB: "Aree inserite nel presente piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98".*

*Secondo il PRB il criterio escludente ha "...valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la non idoneità di determinate area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazione d'uso di suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi....".*

*Nel caso specifico il fattore escludente opera in accordo e con riferimento alle previsioni della vigente normativa in materia di bonifiche.*

*La possibilità di avviare un procedimento di bonifica limitato alla porzione di terreno su cui insiste lo stabilimento, "separandola" quindi dalla bonifica dell'intero SIR è teoricamente possibile, ma solo inquadrandolo come un primo lotto del progetto di bonifica sempre in capo alla Trinseco, quale proprietaria dell'area. Per le previsioni di legge si tratta comunque di procedimenti che devono essere completati prima di ogni uso dell'area e che consentirebbero solo in quel momento il superamento del fattore escludente sopra richiamato.*

*Si ricorda infatti che come previsto dall'articolo 13 comma 5 della l.r. 25/1998 è vietato "realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis (vale a dire interventi su manufatti esistenti)".*

*Il suddetto articolo 13 al comma 6, prevede inoltre che "l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione".*

*Per quanto sopra non si rilevano ad oggi le condizioni di idonea localizzazione dell'impianto secondo le previsioni del PRB.*

*Aspetti generali di gestione rifiuti.*

*Si riconferma, come da indicazione del Ministero, che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite dall'art. 184 ter del D.lgs n. 152/2006.*

*Si raccomanda pertanto che in fase di autorizzazione il proponente provveda a dimostrare in maniera puntuale, per ogni prodotto derivante dalle operazioni di gestione rifiuti svolte, il rispetto di tutte le condizioni previste al comma 1 del sopracitato articolo, con particolare riferimento ai requisiti tecnici per gli scopi specifici, che devono essere ben descritti e documentati.*

**CONCLUSIONI:**

*Parere sfavorevole per componente rifiuti e bonifiche:*

*vista la procedura di bonifica in corso, ad oggi secondo le previsioni del PRB sussiste sull'area un fattore escludente che preclude la realizzazione dell'impianto.*

*Parere favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni per:*

*- componente qualità dell'aria:*

*per quanto sopra il proponente dovrà adottare le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente mediante adozione della migliore tecnologia disponibile in relazione al ciclo di lavoro e agli inquinanti emessi.*

*- componente Rumore e vibrazioni:*

*visti i presupposti prettamente teorici con cui è stato caratterizzato il nuovo scenario presso i recettori presenti, si ritiene necessaria l'effettuazione, da parte di tecnico Competente in Acustica, di misure di verifica presso i recettori, attestanti l'effettivo rispetto dei limiti acustici vigenti nelle condizioni operative di maggior criticità, da produrre in tempi congrui a seguito del rinnovo dell'autorizzazione".*

**PRESO ATTO** che in data 05/05/2017, con nota prot. n. 229757-P, il Settore Tutela della natura e del Mare confermava il parere già espresso in data 10/06/2017, con nota prot. n. 239977-P;

**PRESO ATTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della L.R. 10/2010, qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'Autorità competente procede comunque con la pronuncia di compatibilità ambientale;

**DATO ATTO** che in data 01/03/2017 si è tenuta la prima seduta del Nucleo Regionale di Valutazione che si è conclusa con la decisione di aggiornare i lavori ad una nuova seduta per acquisire maggiori elementi relativamente al procedimento di bonifica in corso;



**PRESO ATTO** che il Settore VIA ha comunicato, con nota del 14/03/2017, prot. n. 136910-P, che in considerazione di quanto emerso nel corso della seduta del Nucleo di cui sopra, riguardo alla procedura di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 attualmente in corso relativamente all'area di proprietà della società Trinseo Italia S.r.l. all'interno della quale ricade il sito di progetto, ritenuto che gli esiti della valutazione dell'analisi di rischio nell'ambito del procedimento di bonifica di cui sopra siano indispensabili per valutare la fattibilità del progetto in esame, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della L.R. 10/2010, veniva disposto il prolungamento del procedimento di valutazione in oggetto di ulteriori sessanta giorni, con conclusione del procedimento fissata pertanto al giorno 10.05.2017;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di intervento ricade nel sito LI065 (codice SISBON) Trinseo Italia S.r.l. (ex – Styron), inserito all'interno del Sito di Bonifica di interesse Regionale SIR (ex SIN) di Livorno e quindi vincolato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 25/1998;

**PRESO ATTO** che in data 08/05/2017, con nota prot. n. 232725-P, il Settore Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche ha comunicato al Settore scrivente che in data 20/04/2017 si è tenuta presso la sede della Regione Toscana di Via G. Galilei n.40 a Livorno, la conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90, convocata dal Dirigente del Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti ed energetiche, Ing. Andrea Rafanelli, per la valutazione della documentazione inerente l'aggiornamento dell'Analisi di rischio sito-specifica redatta dalla società Trinseo Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ed ha trasmesso in allegato il relativo verbale;

**CONSIDERATO** che dal sopra richiamato verbale della conferenza di servizi del 20/04/2017 risulta, tra l'altro, quanto segue:

- la relazione tecnica presentata da Trinseo Italia S.r.l. riporta sia la valutazione del rischio sanitario, correlato al contatto diretto e alla potenziale inalazione dei contaminanti volatili presenti nel terreno insaturo e nelle acque di falda e dei relativi obiettivi di bonifica, sia la valutazione del rischio ambientale, correlato alla potenziale lisciviazione dei contaminanti in falda e al loro trasporto verso il Punto di Conformità (POC) per le acque sotterranee;
- il dato relativo alla soggiacenza della falda è stato aggiornato e posto a – 0,749 m dal piano di calpestio, rispetto al valore di – 1,5 m precedentemente considerato;
- all'interno del sito sono stati rilevati valori di concentrazione di inquinanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) sia per il suolo che per le acque sotterranee;
- il documento di aggiornamento dell'Analisi di Rischio è stato approvato dalla conferenza di servizi, che, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha prescritto a Trinseo Italia S.r.l. la presentazione nei successivi sei mesi di un progetto operativo degli interventi di bonifica dei suoli e di un progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee;

**RILEVATO** che dal verbale della conferenza di servizi del 20/04/2017 e dal documento di valutazione dell'analisi del rischio sopra citato non emerge alcuna considerazione sulla futura ubicazione dell'impianto pirolitico di recupero rifiuti oggetto del presente procedimento;

**RILEVATO** altresì che sulla base della documentazione agli atti risulta che Trinseo Italia srl non abbia mai manifestato formalmente l'intenzione di stralciare dal procedimento di bonifica in corso (di cui è Soggetto responsabile) le aree individuate da Pyrenergy srl per la localizzazione dell'impianto in progetto né che Pyrenergy srl abbia mai manifestato la volontà di procedere alla bonifica dell'areale di cui sopra, quale soggetto interessato;

**RITENUTO** che gli esiti del procedimento di bonifica in corso (analisi di rischio e relative condizioni e mitigazioni, interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa) siano indispensabili per poter valutare le corrette modalità di gestione della fase di costruzione dell'impianto con particolare riferimento alle attività di scavo;

**TENUTO CONTO** altresì che, stante la soggiacenza della falda nella zona di interesse, rilevata a soli – 0,75 m circa dal piano di campagna, non sia possibile escludere un'interazione tra le previste opere di fondazione e le acque sotterranee contaminate, anche alla luce di quanto dichiarato dal proponente nel documento "Integrazioni e Chiarimenti al SIA" (pag. 16) "*non è prevista la realizzazione di opere di fondazioni*



*profonde, un eventuale interessamento della falda potrebbe avvenire nella zona di transizione saturo - insaturo”;*

**CONSIDERATO** che il progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee che la società Trinseo Italia S.r.l. deve presentare, ha lo scopo, come previsto dall'art. 240, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006, di *“garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate”;*

**RITENUTO** che nell'ambito del procedimento di VIA sia indispensabile avere a disposizione, oltre ai dati analitici completi circa lo stato di contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee delle aree interessate dal progetto e agli esiti dell'analisi di rischio, anche il progetto degli interventi di bonifica dei suoli e il progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee;

**RITENUTO** che, in assenza dei dati e degli elementi di cui al capoverso precedente, non sia possibile, nell'ambito del presente procedimento di VIA, addivenire ad una decisione informata circa la compatibilità ambientale del progetto, con particolare riferimento alla necessità inderogabile di garantire il rispetto del principio comunitario di prevenzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs.152/2006.

**CONSIDERATO** altresì che il vigente Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, individua l'ubicazione dell'impianto in una delle *“Aree inserite nel presente piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98”* tra i fattori escludenti che precludono la realizzazione del progetto;

**VALUTATO**, per tutto quanto sopra esposto e illustrato, nel rispetto del principio comunitario di precauzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs 152/2006, che non vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto in considerazione delle attuali condizioni delle matrici ambientali relative sito di localizzazione;

**DATO ATTO** che sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, i pareri e i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria e le osservazioni pervenute da parte del pubblico;

**PER QUANTO SOPRA** premesso ed esposto, tenuto conto del principio di precauzione e del principio di prevenzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs.152/2006;

**DECIDE**  
**di proporre alla Giunta Regionale**

di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 della L.R. 10/2010, **pronuncia negativa di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di realizzazione di *“Impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili”*, da realizzarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno – Proponente: Pyrenergy S.r.l.

Del presente parere viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la riunione del Nucleo alle ore 14:00.

Firenze, 9 Maggio 2017

**Il Presidente**  
**Arch. Carla Chiodini**

